Per il dialogo teologico fra cattolici e ortodossi

Sinodalità e primato

«Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena» (*1 Giovanni*, 1, 3-4).

1. La comunione ecclesiale nasce direttamente dall'incarnazione del Verbo eterno di Dio, secondo la benevolenza (*eudokía*) del Padre, per mezzo dello Spirito santo. Cristo, venuto sulla terra, ha fondato la Chiesa come suo corpo (cfr. *1 Corinzi*, 12, 12-27). L'unità esistente tra le persone della Trinità si riflette nella comunione (*koinonía*) dei membri della Chiesa tra loro.

Il documento di Chieti

Dal 16 al 21 settembre si è tenuto a Francavilla al Mare (Chieti) il quattordicesimo incontro della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico fra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. Al termine l'assemblea ha approvato un documento, intitolato *Sinodalità e primato nel primo millennio. Verso una comune comprensione nel servizio all'unità della Chiesa*, del quale pubblichiamo una nostra traduzione dall'inglese.

Così, come ha affermato san Massimo il Confessore, la Chiesa è un *éikon* della santissima Trinità[1]. Durante l'ultima cena Gesù Cristo ha pregato il Padre: «Custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi» (*Giovanni*, 17, 11). Questa unità trinitaria è manifestata nella santa Eucaristia, dove la Chiesa prega Dio Padre per Gesù Cristo nello Spirito santo.

2. Sin dai primordi, la Chiesa una esisteva come molte Chiese locali. La comunione (*koinonía*) dello Spirito santo (cfr. *2 Corinzi*, 13, 13) era vissuta sia in seno a ogni Chiesa locale sia nelle relazioni tra di loro come unità nella diversità. Sotto la guida dello Spirito (cfr. *Giovanni*, 16, 13) la Chiesa sviluppò modelli d'ordine e pratiche varie, conformemente alla sua natura di «popolo che fonda la sua unità nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito santo»[2].

Vasilij Ivanovič Surikov, «Il concilio ecumenico di Calcedonia» (1876)

3. La sinodalità è una qualità fondamentale della Chiesa nel suo insieme. Come ha detto san Giovanni Crisostomo: «"Chiesa" significa sia assemblea [*sýstema*] sia sinodo [*sýnodos*]»[3]. L'espressione deriva dalla parola "concilio" (*sýnodos* in greco, *concilium* in latino), che denota in primo luogo un'assemblea di vescovi, sotto la guida dello Spirito santo, per la deliberazione e l'azione comuni nella cura della Chiesa. In senso lato, si riferisce alla partecipazione attiva di tutti i fedeli alla vita e alla missione della Chiesa.

4. Il termine primato si riferisce all'essere primo (*primus*, *prótos*). Nella Chiesa il primato appartiene al suo Capo, Gesù Cristo, «principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato [*protéuon*] su tutte le cose» (*Colossesi*, 1, 18). La tradizione cristiana mostra chiaramente che, nell'ambito della vita sinodale della Chiesa a vari livelli, un vescovo è stato riconosciuto come il "primo". Gesù Cristo associa questo essere "primo" con il servizio (*diakonía*): «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti» (*Marco*, 9, 35).

5. Nel secondo millennio, la comunione è stata spezzata tra Oriente e Occidente. Sono stati compiuti molti sforzi per ripristinare la comunione tra cattolici e ortodossi, ma senza successo. La Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, nel suo lavoro costante per superare le divergenze teologiche, ha esaminato il rapporto tra sinodalità e primato nella vita della Chiesa. Le diverse comprensioni di queste realtà hanno svolto un ruolo importante nella divisione tra ortodossi e cattolici. Pertanto, è essenziale cercare di giungere a una comprensione comune di queste realtà interrelate, complementari e inscindibili.

6. Al fine di giungere a questa comprensione comune di primato e sinodalità, è necessario riflettere sulla storia. Dio si rivela nella storia. È particolarmente importante compiere insieme una lettura teologica della storia della liturgia della Chiesa, della spiritualità, delle istituzioni e dei canoni, che hanno sempre una dimensione teologica.

7. La storia della Chiesa nel primo millennio è fondamentale. Malgrado alcune fratture temporanee, all'epoca i cristiani d'Oriente e d'Occidente vivevano in comunione e, in quel contesto, furono costituite le strutture essenziali della Chiesa. Il rapporto tra sinodalità e primato assunse diverse forme, che possono offrire agli ortodossi e ai cattolici una guida fondamentale nei loro sforzi per ripristinare oggi la piena comunione.

La Chiesa locale

8. La Chiesa una, santa cattolica e apostolica della quale Cristo è il capo è presente oggi nella sinassi eucaristica di una Chiesa locale sotto il suo vescovo. È lui che presiede (*proestós*). Nella sinassi liturgica, il vescovo rende visibile la presenza di Gesù Cristo. Nella Chiesa locale (vale a dire nella diocesi), i molti fedeli e il clero sotto l'unico vescovo sono uniti tra di loro in Cristo e sono in comunione con lui in ogni aspetto della vita della Chiesa, specialmente nella celebrazione dell'Eucaristia. Come insegnava sant'Ignazio di Antiochia, «dove compare il vescovo, là sia la comunità, come là dove c'è Gesù Cristo ivi è la Chiesa cattolica [*katholiké ekklesía*]»[4]. Ogni Chiesa locale celebra in comunione con tutte le altre Chiese locali che confessano la vera fede e celebrano la stessa Eucaristia. Quando un presbitero presiede l'Eucaristia, il vescovo locale viene sempre ricordato in segno di unità della Chiesa locale. Nell'Eucaristia, il *proestós* e la comunità sono interdipendenti: la comunità non può celebrare l'Eucaristia senza un *proestós*, e il *proestós*, a sua volta, deve celebrare con una comunità.

9. Questa interrelazione di *proestós* o vescovo e comunità è un elemento costitutivo della vita della Chiesa locale. Insieme al clero, che collabora al suo ministero, il vescovo locale agisce in mezzo ai fedeli, che sono il gregge di Cristo, quale garante e servitore dell'unità. Quale successore degli apostoli, egli esercita la sua missione come impegno di servizio e di amore, custodendo la sua comunità e guidandola, come suo capo, verso un'unità sempre più profonda con Cristo nella verità, conservando la fede apostolica attraverso la predicazione del Vangelo e la celebrazione dei sacramenti.

10. Poiché il vescovo è il capo della sua Chiesa locale, egli rappresenta la sua Chiesa dinanzi alle altre Chiese locali e nella comunione di tutte le Chiese. Allo stesso modo rende questa comunione presente nella sua Chiesa. È questo un principio fondamentale di sinodalità.

La comunione regionale delle Chiese

11. Ci sono prove in abbondanza che i vescovi nella Chiesa dei primordi erano consapevoli di avere una responsabilità comune per la Chiesa nel suo insieme. Come ha detto san Cipriano, c'è «un solo episcopato, diffuso in una moltitudine armonica di molti vescovi»[5]. Questo vincolo di unità era espresso nel requisito che almeno tre vescovi partecipassero all'ordinazione (*cheirotonía*) di un nuovo vescovo[6]; era anche evidente negli incontri multipli di vescovi in concili o sinodi per discutere di questioni comuni di dottrina (*dógma*, *didaskalía*) e di prassi, nonché nei loro frequenti scambi epistolari e nelle visite reciproche.

12. Già durante i primi quattro secoli si formarono diversi raggruppamenti di diocesi in regioni particolari. Il *prótos*, il primo tra i vescovi della regione, era il vescovo della prima sede, la metropoli, e il suo ufficio di metropolita era sempre legato alla sua sede. I concili ecumenici attribuirono alcune prerogative (*presbéia*, *pronomía*, *díkaia*) al metropolita, sempre nel quadro della sinodalità. Così, il primo concilio ecumenico (Nicea, 325), pur chiedendo a tutti i vescovi di una provincia la loro partecipazione personale o il consenso scritto a una elezione e consacrazione episcopale – atto sinodico per eccellenza – attribuiva al metropolita la convalida (*kýros*) dell'elezione di un nuovo vescovo[7]. Il quarto concilio ecumenico (Calcedonia, 451) ricordò di nuovo i diritti (*díkaia*) del metropolita – insistendo sul fatto che questo ufficio fosse ecclesiale e non politico[8] – proprio come il settimo concilio ecumenico (Nicea II, 787)[9].

13. Il Canone apostolico 34 propone una descrizione canonica della correlazione tra il *prótos* e gli altri vescovi di ogni regione [*éthnos*]: «I vescovi di ciascuna nazione debbono riconoscere colui che è il primo [*prótos*] tra di loro, e considerarlo il loro capo [*kephalé*], e non fare nulla di importante senza il suo consenso [*gnóme*]; ciascun vescovo può soltanto fare ciò che riguarda la sua diocesi [*paroikía*] e i territori che dipendono da essa. Ma il primo [*prótos*] non può fare nulla senza il consenso di tutti. Poiché in questo modo la concordia [*homónoia*] prevarrà, e Dio sarà lodato per mezzo del Signore nello Spirito santo»[10].

14. L'istituzione della metropoli è una forma di comunione regionale tra Chiese locali. In seguito si svilupparono altre forme, vale a dire i patriarcati comprendenti diverse metropoli. Sia il metropolita sia il patriarca erano vescovi diocesani con pieni poteri episcopali nelle loro diocesi. Nelle questioni legate alle loro rispettive metropoli o nei patriarcati, però, dovevano agire in accordo con gli altri vescovi. Questo modo di agire è alla radice delle istituzioni sinodiche nel senso stretto del termine, come il sinodo regionale dei vescovi. Questi sinodi venivano convocati e presieduti dal metropolita o dal patriarca. Lui e gli altri vescovi agivano in mutua complementarità ed erano responsabili dinanzi al sinodo.

La Chiesa a livello universale

15. Tra il quarto e il settimo secolo, si iniziò a riconoscere l'ordine (*táxis*) delle cinque sedi patriarcali, basato sui concili ecumenici e da essi sancito, con la sede di Roma al primo posto, esercitando un primato d'onore (*presbéia tes timés*), seguita da quella di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, in questo ordine preciso, secondo la tradizione canonica[11].

16. In Occidente, il primato della sede di Roma fu compreso, specialmente a partire dal quarto secolo, con riferimento al ruolo di Pietro tra gli apostoli. Il primato del vescovo di Roma tra i vescovi fu man mano interpretato come una prerogativa che gli apparteneva in quanto era successore di Pietro, primo tra gli apostoli[12]. Questa comprensione non fu adottata in Oriente, che aveva su questo punto un'interpretazione diversa delle Scritture e dei Padri. Il nostro dialogo potrà ritornare su tale questione in futuro.

17. Quando veniva eletto un nuovo patriarca in una delle cinque sedi della *táxis*, era prassi comune che inviasse una lettera a tutti gli altri patriarchi, annunciando la sua elezione e includendo una professione di fede. Tali "lettere di comunione" erano un'espressione profonda del vincolo canonico di comunione tra i patriarchi. Includendo il nome del nuovo patriarca, secondo il giusto ordine, nei dittici delle loro chiese, letti durante la liturgia, gli altri patriarchi riconoscevano la sua elezione. La *táxis* delle sedi patriarcali trovava la sua massima espressione nella celebrazione della santa Eucaristia. Ogni volta che due o più patriarchi si riunivano per celebrare l'Eucaristia, si ponevano secondo la *táxis*. Questa prassi manifestava la natura eucaristica della loro comunione.

18. A partire dal primo concilio ecumenico (Nicea, 325), le questioni rilevanti riguardanti la fede e l'ordine canonico nella Chiesa furono discusse e risolte dai concili ecumenici. Anche se il vescovo di Roma non partecipò di persona a nessuno di quei concili, ogni volta fu rappresentato dai suoi legati o approvò le conclusioni conciliari *post factum*. La comprensione della Chiesa dei criteri per la recezione di un concilio come ecumenico si sviluppò nel corso del primo millennio. Per esempio, spinto da circostanze storiche, il settimo concilio ecumenico (Nicea II, 787) descrisse in modo dettagliato i criteri così come erano intesi allora: la concordia (*symphonía*) dei capi delle Chiese, la cooperazione (*synérgheia*) del vescovo di Roma, e l'accordo degli altri patriarchi (*symphroniántes*). Un concilio ecumenico deve avere il proprio numero appropriato nella sequenza dei concili ecumenici e il suo insegnamento deve essere in sintonia con quello dei concili precedenti[13]. La recezione da parte della Chiesa nel suo insieme è sempre stato l'ultimo criterio dell'ecumenicità di un concilio.

19. Nei secoli sono stati rivolti numerosi appelli al vescovo di Roma, anche dall'Oriente, su questioni disciplinari, come la deposizione di un vescovo. Al sinodo di Sardica (343) fu fatto un tentativo di stabilire regole per questa procedura[14]. Sardica fu recepita al concilio *in Trullo* (692)[15]. I canoni di Sardica stabilivano che un vescovo che era stato condannato poteva fare appello al vescovo di Roma e che quest'ultimo, se lo riteneva opportuno, poteva ordinare un nuovo processo, che doveva essere svolto dai vescovi nella provincia limitrofa a quella del vescovo stesso. Appelli in materia disciplinare furono rivolti anche alla sede di Costantinopoli[16] e ad altre sedi. Tali appelli alle sedi maggiori furono sempre trattati in modo sinodico. Gli appelli al vescovo di Roma dall'Oriente esprimevano la comunione della Chiesa, ma il vescovo di Roma non esercitava un'autorità canonica sulle Chiese d'Oriente.

Conclusione

20. Per tutto il primo millennio, la Chiesa in Oriente e in Occidente fu unita nel preservare la fede apostolica, mantenere la successione apostolica dei vescovi, sviluppare strutture di sinodalità inscindibilmente legate al primato, e nella comprensione dell'autorità come servizio (*diakonía*) d'amore. Sebbene l'unità tra Oriente e Occidente sia a volte stata complicata, i vescovi di Oriente e Occidente erano consapevoli di appartenere alla Chiesa una.

Icona nel monastero greco Mégalo Metéoron raffigurante il primo concilio ecumenico di Nicea

21. Questa eredità comune di principi teologici, disposizioni canoniche e pratiche liturgiche del primo millennio rappresenta un punto di riferimento necessario e una potente fonte di ispirazione sia per i cattolici sia per gli ortodossi mentre cercano di curare la ferita della loro divisione all'inizio del terzo millennio. Sulla base di questa eredità comune, entrambi devono riflettere su come il primato, la sinodalità e l'interrelazione che esiste tra loro possono essere concepiti ed esercitati oggi e in futuro.

Note

1. Cfr. san Massimo il Confessore, *Mystagogia* (PG 91, 663D).

2. San Cipriano, *De oratione dominica*, 23 (PL 4, 536).

3. Cfr. san Giovanni Crisostomo, *Explicatio in psalmum 149* (PG 55, 493).

4. Sant'Ignazio, *Lettera agli smirnesi*, VIII.

5. San Cipriano, *Epistulae*, 55, 24, 2; si veda anche *De unitate*, 5: *episcopatus unus est cuius a singulis in solidum pars tenetur*.

6. Primo concilio ecumenico (Nicea, 325), canone IV: «Si abbia la massima cura che un vescovo sia istituito da tutti i vescovi della provincia. Ma se ciò fosse difficile o per sopravvenute difficoltà, o per la distanza, almeno tre, radunandosi nello stesso luogo, e non senza aver avuto prima per iscritto il consenso degli assenti, celebrino la consacrazione. La conferma [*kýros*] di quanto è stato compiuto è riservata in ciascuna provincia al vescovo metropolita». Cfr. anche *Canone apostolico*, 1: «Un vescovo deve essere consacrato da due o tre vescovi».

7. Primo concilio ecumenico (Nicea, 325), canone IV; anche canone VI: «Se qualcuno è fatto vescovo senza il consenso del metropolita, questo grande sinodo stabilisce che costui non debba esser vescovo».

8. Quarto concilio ecumenico (Calcedonia, 451), canone XII: «Quelle città, però, che già avessero ricevuto con lettere imperiali l'onorifico titolo di metropoli godranno del solo onore, così pure il vescovo che governa quella Chiesa, salvi, naturalmente, i privilegi della vera [*katà alêtheian*] metropoli».

9. Settimo concilio ecumenico (Nicea II, 787): il canone XI concede ai metropoliti il diritto di nominare gli economi delle loro diocesi suffraganee se i vescovi non provvedono a farlo.

10. Cfr. concilio di Antiochia (327), canone IX: «È appropriato che i vescovi in ogni provincia [*eparchía*] sottostiano al vescovo che presiede la metropoli».

11. Cfr. primo concilio ecumenico (Nicea, 325), canone VI: «In Egitto, nella Libia e nella Pentapoli siano mantenute le antiche consuetudini per cui il vescovo di Alessandria abbia autorità su tutte queste province; anche al vescovo di Roma infatti è riconosciuta una simile autorità. Ugualmente ad Antiochia e nelle altre province siano conservati alle chiese gli antichi privilegi [*presbéia*]»; secondo concilio ecumenico (Costantinopoli, 381), canone III: «Il vescovo di Costantinopoli avrà il primato d'onore [*presbéia tes timés*] dopo il vescovo di Roma, perché tale città è la nuova Roma»; quarto concilio ecumenico (Calcedonia, 451), canone XXVIII: «Giustamente i padri concessero privilegi [*presbéia*] alla sede dell'antica Roma, perché la città era città imperiale. Per lo stesso motivo i centocinquanta vescovi diletti da Dio concessero alla sede della santissima nuova Roma, onorata di avere l'imperatore e il senato, e che gode di privilegi uguali a quelli dell'antica città imperiale di Roma, eguali privilegi anche nel campo ecclesiastico e che fosse seconda dopo di quella» (questo canone non fu mai recepito in Occidente); cfr. concilio *in Trullo* (692), canone XXXVI: «Rinnovando le disposizioni dei centocinquanta Padri riuniti nella città imperiale protetta da Dio, e quelle dei seicentotrenta che si sono riuniti a Calcedonia, decretiamo che la sede di Costantinopoli abbia uguali privilegi [*presbéia*] della sede dell'antica Roma, e sia tenuta in alto conto nelle questioni ecclesiali poiché questa sede è e deve essere seconda a essa. Dopo Costantinopoli viene la sede di Alessandria, poi quella di Antiochia e quindi la sede di Gerusalemme».

12. Cfr. Girolamo, *In Isaiam*, 14, 53; Leone, *Sermo 96*, 2-3.

13. Cfr. settimo concilio ecumenico (Nicea II, 787): J. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, XIII, 208D-209C.

14. Cfr. sinodo di Sardica (343), canoni III e V.

15. Cfr. concilio *in Trullo*, canone II. Similmente, il concilio di Fozio dell'861 accettò i canoni di Sardica come riconoscenti il diritto di cassazione del vescovo di Roma su casi già giudicati a Costantinopoli.

16. Cfr. quarto concilio ecumenico (Calcedonia, 451), canoni IX e XVII.